

CAMERA DEI DEPUTATI

N.11

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, già trasmesso in data 4 febbraio 2013 (11)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Trasmesso alla Presidenza il 29 marzo 2013

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2012

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri della ... Commissione della Camera dei Deputati in data ... nonché della Commissione del Senato della Repubblica in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



2. Il lavoratore di cui al presente regolamento che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti di cui al presente regolamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA-SICUREZZA E DEL COMPARTO VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo armonizzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Pensioni di vecchiaia

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale di cui all'articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, delle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 632 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.



Art. 4

Pensioni anticipate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensiva dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le predette riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento



pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.

2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III

PERSONALE ISCRITTO PRESSO L'INPS, L'EX-ENPALS E L'EX-INPDAP

Art. 6

Soppresso fondo spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: "e 10 febbraio 1996, n. 103," sono inserite le seguenti: "e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,".

Art. 7

Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici

1. Alla lettera a) dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018";



- b) le parole: *"sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni"* sono soppresse;
- c) le parole: *"non può comunque risultare superiore a 35 anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"non può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018"*.

Art. 8

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: *"ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"* sono sostituite dalle seguenti: *"al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio"*.
2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.

Art. 9

Lavoratori marittimi

1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
2. All'articolo 31 della legge 16 luglio 1984, n. 413, le parole: *"cinquantacinquesimo anno di età"* sono sostituite dalle seguenti: *"cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2014, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018"*.

Art. 10

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: *"quarantacinquesimo"* sono sostituite dalle seguenti: *"quarantaseiesimo"*.

Art. 11

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituita dalla seguente:

	Decorrenza della pensione	
Uomini	dal 1° gennaio 2013	64 anni



Donne	dal 1° gennaio 2013	60 anni
	dal 1° gennaio 2015	61 anni
	dal 1° gennaio 2017	62 anni
	dal 1° gennaio 2019	63 anni
	dal 1° gennaio 2021	64 anni

Art. 12

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

"3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 61 anni per gli uomini;*
- b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.*

Art. 13

Fondo sportivi professionisti

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è sostituito dal seguente:

"1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 53 anni per gli uomini;*
- b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.*

Art. 14

Perdita del titolo abilitante

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.



2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.

Art. 15

Deroghe

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 6 a 13 del presente regolamento:
 - a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 - b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa;
 - c) che entro il 15 settembre 2012 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 15 settembre 2012 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;



- d) che alla data del 15 settembre 2012 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
- e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015;
- f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 15 settembre 2012 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015;
- g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì



Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

(***) *Requisiti comprensivi dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all'anno 2017 come rideterminati per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018. I requisiti sono da adeguare successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.*



Tabella B)

(articolo 3, comma 2)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

(***) *Requisiti comprensivi dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, i quali in ogni caso non possono essere inferiori a quelli relativi all'anno 2017 come rideterminati per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018. I requisiti sono da adeguare successivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.*

